

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2022

Versamento I rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto l'articolo 1, comma da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;

Visto l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2022 deve essere effettuato entro il

16 giugno 2022

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono altresì escluse le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge n. 160/2019.

Il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tali fattispecie, nel caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il **16 giugno** può essere calcolata nella misura del **50%** dell'IMU versata nell'anno precedente, salvo variazioni intervenute;

- la seconda rata entro il **16 dicembre** a conguaglio dell'acconto.

0,60 % per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

0,96 % per le aree edificabili;

0,96 % per i fabbricati del gruppo "D" il cui gettito è riservato allo Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello **0,76 %**.

0,76 % per le aree edificabili D e F ;

0,10 % per gli immobili categoria D10- immobili produttivi e strumentali agricolo

0,96 % per tutti gli altri immobili;

► CODICE CATASTALE del COMUNE E' L010

► CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO		COMUNE	STATO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze	3912		IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ai terreni (per Comuni parzialmente montani)	3914		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa.

Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► La base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale dei fabbricati iscritti in catasto, la rivalutazione del 5% e moltiplicatori previsti all'art. 1, c. 745, della Legge n. 160/2019.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con Risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con Risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino.

Data
01.06.2022

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Laura Isernio